



IMU

Imposta Municipale Propria

2021

GUIDA INFORMATIVA

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dall'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto per l'anno 2021 alcune novità relativamente alla nuova IMU di seguito riportate:

1) Esenzione della prima rata dell'IMU

Il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 160/2019, relativa a:

- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali, fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività esercitate.
- Immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1 comma 743, della legge 160/2019, siano anche gestori delle attività esercitate;

2) Residenti all'estero che possiedono immobili in Italia

Il comma 48 dell'art. 1 della Legge 178/2020 introduce una nuova agevolazione:

Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50%.

ATTENZIONE: Si ricorda che sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU all'Ufficio tributi comunale per comunicare le variazioni alla propria posizione contributiva conseguenti all'applicazione delle agevolazioni sopra indicate.

Di seguito alcune informazioni per l'anno 2021 relative al nuovo tributo IMU.

Presupposto dell'IMU

L'Imu è dovuta per il possesso di:

- **Fabbricati**
- **Aree fabbricabili**
- **Terreni (nel Comune di Acquasparta i terreni agricoli sono esenti in quanto classificato Comune totalmente montano)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, **non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.**

Si ricorda che per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.**

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima **di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali** indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa:
 - adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
 - destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- **La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- **un solo immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto** e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, **nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente **alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L'unità immobiliare posseduta **da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi IMU per gli immobili posseduti i seguenti soggetti:

➤ **Proprietari**

➤ **Titolari di diritti reali di godimento vale a dire:**

- usufrutto uso

- abitazione (vi rientrano anche: **il coniuge superstite per la casa coniugale** ai sensi dell'art. 540 cod. civ. e, ai soli fini dell'Imu, **il coniuge assegnatario della casa coniugale** in base a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario è obbligato pertanto al pagamento dell'Imu per l'intera abitazione a prescindere dalla titolarità della stessa),

- enfiteusi,

- superficie

In questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile (cosiddetto nudo proprietario).

➤ **Locatari di contratti di locazione finanziaria** (Leasing) dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata,

➤ **Concessionari di aree demaniali.**

Sono esclusi gli affittuari, i comodatari e come già detto i titolari della nuda proprietà.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Per calcolare l'IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge (*vedi paragrafo successivo*) e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie tenendo conto delle eventuali detrazioni d'imposta.

L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di spossesso risultino uguali a quello del cedente.

Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- **Base imponibile**
- **Mesi di possesso**
- **Percentuale di possesso**
- **Aliquota di riferimento**
- **Detrazioni eventualmente spettanti**

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU è il valore di fabbricati e terreni.

⇒ Per i **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti **MOLTIPLICATORI**:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7. Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = $(450,00 + 5\%) \times 160 = 75.600,00$ euro.
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.
Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = $(650,00 + 5\%) \times 140 = 95.550,00$ euro.
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati categoria catastale A/10.
Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = $(2.000,00 + 5\%) \times 80 = 168.000,00$ euro.
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5).
Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = $(11.000,00 + 5\%) \times 65 = 750.750,00$ euro.
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = $(1.400,00 + 5\%) \times 55 = 80.850,00$ euro.
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "E" sono esenti da IMU.

Le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, alla data di utilizzo.

- ⇒ Per i **FABBRICATI DI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- ⇒ Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

RIDUZIONI SULLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50% per:

- ❖ Per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del D. Lgs 42/2004;
- ❖ Per i fabbricati inagibili o inabitabili con auto certificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- ❖ Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ALIQUOTE IMU ANNO 2021

D.C.C. n. 12 del 30/03/2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze <p><i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p> <p>E' riconosciuta assimilata all'abitazione principale:</p> <p>L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. <i>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze</i></p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Escluse</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 27.12.2019, n. 60</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Rimangono <u>soggetti a tassazione</u> i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <p><i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">0,55 %</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati rurali ad uso strumentale 	0,10%
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze <p><i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del requisito mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentarsi all'ufficio tributi del Comune entro il 31/12/2021. In assenza di modificazioni la dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi alla presentazione. E' necessario comunicare eventuali variazioni o cessazione dei presupposti.</p>	0,53 %
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non locati (cosidetti "beni merce") 	0,10%
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ad esclusione della categoria D10 	1,06% ➤ 0,76% quota Stato ➤ 0,30% quota Comune
<ul style="list-style-type: none"> • Aree fabbricabili 	1,06%
<ul style="list-style-type: none"> • Altri immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie 	1,06%

Immobili locati a canone concordato (comma 53 della Legge n. 208/2015)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'aliquota ordinaria dello 1,06% **è ridotta al 75%**. (comma 760, art. 1 della Legge n. 160/2019)

L'imposta municipale propria **NON si applica** altresì nei seguenti casi:

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

(detrazione valida solo nei casi di tassabilità dell'abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9)

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 regolarmente assegnate.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

ESENZIONI IMU 2021 DA COVID 19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, sono state stabilite le seguenti esenzioni:

Esenzione dalla prima rata IMU 2021:

il comma 599 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede che non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160/2019, relativa a:

- Stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni;
- Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, della L. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

COME E QUANDO PAGARE

Il pagamento dell'IMU, per l'anno 2021, deve essere effettuato come segue:

	SCADENZE	Come
ACCONTO	16 GIUGNO 2021	Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente
SALDO	16 DICEMBRE 2021	Versando il conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento dell'IMU:

- **F24 "normale"** - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali"
- **F24 "semplificato"** (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve essere utilizzata la sezione "Motivo del pagamento".

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Acquasparta nello spazio riservato al calcolo IMU, oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

Come si paga il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque banca e presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

Tipologia di immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-----	-----
Aree fabbricabili	3916	-----
Altri fabbricati	3918	-----

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "Codice Comune", **per il Comune di Acquasparta A045**

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito web del Comune oppure direttamente dal sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione le variazioni che pur dando luogo ad una modifica dell'imposta dovuta, dipendono da atti già noti all'Erario attraverso le procedure telematiche di registrazione.

In pratica **sono esclusi dalla dichiarazione:**

- *gli acquisti, le vendite e le donazioni di immobili;*
- *gli immobili rientranti in dichiarazioni di successione;*
- *le variazioni catastali.*

Nessun obbligo anche per le **abitazioni principali e relative pertinenze** (la residenza risulta già all'anagrafe). L'unica eccezione riguarda i coniugi residenti in abitazioni diverse, ma nello stesso comune: solo una delle due abitazioni, infatti, può essere considerata abitazione principale.

E' invece **obbligatorio presentare la dichiarazione Imu** nei seguenti casi:

- *Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;*
- *Fabbricati di interesse storico o artistico;*
- *Fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che beneficiano della riduzione al 50%*
- *Immobili per i quali il Comune ha deciso di applicare un'aliquota ridotta particolare;*
- *Fabbricati non produttivi di reddito fondiario appartenenti ad imprese e fabbricati strumentali;*
- *Terreni divenuti edificabili;*
- *Acquisto o cessazione di un diritto reale di godimento (esempio l'usufrutto legale dei genitori sull'immobile di nuda proprietà del figlio)*

Infine, per gli immobili in multiproprietà, la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio o della comunione.

La presentazione della dichiarazione IMU va fatta, alternativamente, con le seguenti modalità:

- *Direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta;*
- *Con raccomandata senza avviso di ricevimento;*
- *Tramite posta elettronica certificata (PEC).*

In caso di più comproprietari, può essere presentata una sola dichiarazione da parte di uno dei titolari, indicando i dati degli altri contitolari nel frontespizio.

L'ufficio Tributi rimane aperto nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

MARTEDI' – GIOVEDI' – SABATO --- dalle ore 09,00 alle ore 12,00

E' possibile stamparsi in proprio i modelli F24 e controllare la propria posizione UTILIZZANDO I SERVIZI ON LINE disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Acquasparta www.comune.acquasparta.tr.it.